

Aggiornamento Regime Forfetario 2025

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) aumenta la soglia di redditi da lavoro dipendente e assimilato rilevante ai fini dell'accesso al regime forfetario. Per effetto della modifica alla causa ostantiva recata dalla lettera d-ter) del comma 57 della Legge n. 190/2014, infatti, per il 2025, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il limite previsto è **innalzato da 30.000 a 35.000 euro**.

Ai fini della verifica del rispetto della soglia rilevano:

- **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

Art. 49 TUIR

Quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la **prestazione di lavoro**, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro;

Le **pensioni** di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;

Le somme di cui all' art. 429, ultimo comma, del Codice di procedura civile, ovvero le somme percepite dal lavoratore a seguito di **sentenza di con-danna al datore di lavoro** al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, compresi interessi e somme eventualmente riconosciute a titolo di maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito.

- **REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DA LAVORO DIPENDENTE**

Art. 50 TUIR

I compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agri-coli e delle cooperative della piccola pesca;

Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, a esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di la-voro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

Le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione:

- Agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica,
- Alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
- Alla partecipazione a collegi e commissioni,
- Ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di atti-vità svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (es. compenso amministratore);

Le remunerazioni dei sacerdoti;

I compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale di-pendente del Servizio sanitario nazionale;

Le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche fun-zioni. Rilevano anche i compensi per la partecipazione a commissioni tributarie, tribunale di sorveglianza e ai magistrati onorari;

Indennità ed assegni vitalizi percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità per altre cariche pubbliche;

Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo one-roso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;

Le prestazioni pensionistiche complementari;

Gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili:

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale, gli assegni alimentari, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, corrisposti a persone indicate nell' art. 433 del Codice civile.